

**COMUNE
DI
SANNAZZARO DE' BURGONDI**

**REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 71 del 29/11/2010

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1) Finalità e disciplina della Polizia Urbana
- Art. 2) Oggetto ed applicazione
- Art. 3) Definizioni
- Art. 4) Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 5) Vigilanza
- Art. 6) Sanzioni

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Art. 7) Comportamenti vietati su suolo pubblico
- Art. 8) Altre attività vietate
- Art. 9) Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 10) Rifiuti
- Art. 11) Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 12) Sgombero neve
- Art. 13) Divieto di lavatura, riparazione e sosta prolungata dei veicoli su aree pubbliche
- Art. 14) Regolamentazione della sosta di automezzi per il trasporto di cose, merci o persone
- Art. 15) Divieto di getto di opuscoli o foglietti

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 16) Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 17) Tende su facciate di edifici
- Art. 18) Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 19) Atti vietati nei parchi pubblici
- Art. 20) Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE DI STABILI

- Art. 21) Disposizioni generali
- Art. 22) Spettacoli e trattenimenti
- Art. 23) Abitazioni private
- Art. 24) Dispositivi acustici antifurto
- Art. 25) Amministrazione degli stabili
- Art. 26) Carovane di nomadi e zingari
- Art. 27) Grida e schiamazzi

TITOLO IV - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 28) Uso di fiamma libera – Accensione di falò
- Art. 29) Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 30) Strumenti da taglio
- Art. 31) Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
- Art. 32) Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 33) Ripari ai pozzi, cisterne e simili

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 34) Disposizioni generali
- Art. 35) Protezione della fauna selvatica
- Art. 36) Animali molesti
- Art. 37) Mantenimento dei cani

TITOLO VI - CORTEI E MANIFESTAZIONI

- Art. 38) Cortei e manifestazioni

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 39) Disposizioni transitorie
- Art. 40) Abrogazioni di norme
- Art. 41) Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e disciplina della Polizia Urbana

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. L'efficacia del Regolamento di Polizia Urbana si estende a tutto il territorio comunale.
3. La Polizia Urbana attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
4. Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
5. Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività o non salvaguardino la convivenza civile.

Art. 2 – Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c. quiete pubblica e privata;
 - d. protezione e tutela degli animali;
 - e. esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dall'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b. parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. i monumenti e le fontane monumentali;
 - d. le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al

Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni ed autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Ufficio competente ovvero al Sindaco se trattasi di provvedimento di natura costitutiva
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
 - a. personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti richiedente;
 - b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservare le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;
 - c. con l'obbligo al concessionario di ripagare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato;
 - d. con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
 - e. l'anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale canone versato.
5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, 20 giorni prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolar modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione.
6. L'organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
7. E' vietato utilizzare lo stemma comunale e la denominazione di uffici e servizi comunali senza autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende di Servizio Sanitario e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, personale di altri enti preposti alla vigilanza.

2. La Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere ed ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.
4. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del TUEL, nelle modalità previste dall'art. 16 della Legge 689/81, o determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale e potranno essere aggiornate con deliberazione della stessa entro gli importi previsti dalla legge.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che ad una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora, all'inosservanza del norme del presente regolamento o delle prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, oltre alla sanzione pecuniaria per la accertata violazione consegue l'obbligo del ripristino dei luoghi, ne viene fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Quando il trasgressore non ottempera, entro il termine indicato sul verbale, a detto obbligo, si provvede d'ufficio all'esecuzione; in tal modo le spese eventualmente sostenute sono a carico del trasgressore. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la patria potestà o ne è tutore, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Sannazzaro de' Burgondi – Servizio Tesoreria. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della

legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati su suolo pubblico

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del comune è vietato:
 - a. Imbrattare, manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e di sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - c. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - d. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
2. E' inoltre vietato:
 - e. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - f. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - g. sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico, sui monumenti e strutture accessorie pertinenziali, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - h. in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferiate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, e legarsi o incatenarsi ad essi;
 - i. sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità;
 - j. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici;
 - k. su tutto il territorio comunale, di svolgere attività dedita all'accattonaggio e a quant'altro finalizzato a turbare la corretta vita delle persone con condotte che non tengano conto della libertà e della quiete altrui;
 - l. assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio;
 - m. intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali a pagamento.
 - n. sostare sul suolo pubblico con abbigliamento atto a coprire il corpo in minima parte;
3. Nelle fontane pubbliche è vietato:

- a. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti, e simili;
- b. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche.

Chiunque viola quanto previsto dal comma 1 ai punti a) b) c) d) e) l) m) n) è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00;

Chiunque viola quanto previsto dal comma 1 ai punti f) g) h) i) j) k) e comma 2 ai punti a) b) è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00.

Le violazioni al presente articolo comportano, inoltre, l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e della cessazione delle attività vietate.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia opportunamente ancorato contro ogni pericolo di caduta;
 - b. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - c. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre alla rimozione di ciò che può creare pericolo e cessazione dell'attività vietata.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. La pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale alle 09.30 del mattino; l'occupazione del suolo pubblico con scale e sgabelli per tale incombenza è consentita senza alcuna autorizzazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
3. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio appositi cestelli muniti di sacchetto. Tali contenitori non sono soggetti alle norme sull'occupazione di suolo pubblico.
5. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 oltre all'obbligo di ripristino dei luoghi.

Art. 10 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, in conformità con il regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1, siano colmi, non è consentito collocare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine preposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati preposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi devono essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio Territorio ed Ambiente su richiesta della persona interessata.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. E' vietato introdurre cartoni e altri imballaggi similari nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le utenze commerciali, artigianali, industriali e comunque qualsiasi attività produttiva che debba smaltire materiale da imballaggio devono depositarli negli appositi contenitori.
8. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati ed indicati con apposito cartello apposto dell'Amministrazione Comunale.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo, oltre l'obbligo di rimessa in ripristino dei luoghi, è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, esclusa la violazione al comma 2 per la quale è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00

Art. 11 – Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come calcina, carbone, terre e detriti, sostanze di polvere, liquidi, semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione su suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere opportunamente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno di fabbricati, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dell'Autorità Amministrativa.
4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.
5. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materiale di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 12 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati, non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od

altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 3, vale anche per la rimozione della neve.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'obbligo di rimessa in ripristino dei luoghi.

Art. 13 – Divieto di lavatura, riparazione e sosta prolungata dei veicoli su aree pubbliche

1. E' proibito, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio e la pulizia di motocicli, autovetture, autocarri, corriere, carri e simili.
2. Sono altresì vietate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.
3. In caso di prolungata sosta su suolo pubblico di veicoli, qualora questi diventino indecorosi nonché ricettacoli di rifiuti vari, ne potrà essere disposta la rimozione onde consentire il lavaggio del suolo e l'eventuale disinfezione. Le spese sostenute saranno addebitate al proprietario del mezzo.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 ed ha l'obbligo di ripristino dei luoghi e la cessazione immediata dell'attività vietata.

Art. 14 – Regolamentazione della sosta di automezzi per il trasporto di cose, merci o persone

1. Ai conducenti degli automezzi, autocarri, rimorchi, corriere, carri e simili, durante la sosta, è consentito il mantenimento del motore acceso limitatamente al tempo strettamente necessario per la messa in moto degli stessi o per la loro movimentazione.
2. E' fatto divieto di tenere accesi i motori in caso di fermata, quando la stessa si protrae per oltre 4 minuti.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 15 – Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l'apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti od altri oggetti che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico, salvo autorizzazione per iscritto del Servizio Comunale competente che, di volta in volta, ne prescrive le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, del traffico e di nettezza urbana.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00 ed ha l'obbligo di ripristino dei luoghi e la cessazione immediata dell'attività vietata.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 16 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia dei numeri civici ed eventuali insegne; agli stessi è fatto obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 17 - Tende su facciate di edifici

1. La collocazione di tende sulle facciate di edifici aggettanti su spazio pubblico o aperto al pubblico è subordinata all'autorizzazione del Servizio Territorio ed Ambiente e al rispetto di specifiche prescrizioni previste dal vigente Piano di Governo del Territorio e dal Regolamento Edilizio.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 18 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati.
2. E' vietato stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre alla cessazione dell'attività vietata o del ripristino dei luoghi.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 19 – Atti vietati nei parchi pubblici

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati è vietato:
 - a. introdursi all'interno con velocipedi o qualsiasi veicolo a motore;
 - b. condurre cani o animali in genere;
 - c. calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - d. guastare o sporcare le panchine, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante; gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - e. dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno;
 - f. fare uso di impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 14;
 - g. collocare attrezzature con giochi destinati ai bambini o altro gioco che possa causare pericolo o molestia agli stessi;
 - h. procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e della cessazione delle attività vietate.

Art. 20 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendano sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 20 (venti).

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, nel verbale di accertamento della violazione oltre alla sanzione pecuniaria, verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi.

TITOLO III – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE DI STABILI

Art. 21 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo.

Art. 22 - Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli e trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali, nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno dopo le ore 22.00. L'uso di apparecchi radiofonici, televisivi o comunque di produzione e riproduzione musicale e sonora, installati in esercizi pubblici di somministrazione e in circoli privati, non devono produrre emissioni tali da determinare disturbo, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

2. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24.00, come previsto con Deliberazione della Giunta Comunale.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'obbligo di cessazione delle attività fonte di disturbo.

Art. 23 - Abitazioni private

1. E' proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22.00 e le ore 07.00, ovvero le ore 08.30 delle giornate festive, e tra le ore 12.00 e le ore 15.00.
2. In relazione al precedente comma è vietato:
 - a) l'uso di elettrodomestici, apparati refrigeranti, strumenti musicali ed altri manufatti di varia natura che producano vibrazioni sensibili e rumori anomali, all'interno delle unità abitative limitrofe; gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini;
 - b) spostare suppellettili, mobili ed arredi all'interno di abitazioni, quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la quiete pubblica,
3. L'esecuzione di lavori di edilizia è consentita purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. Tale attività non può comunque essere esercitata prima delle ore 08.30 e dopo le ore 20.00 e tra le ore 12.00 e le ore 15.00. Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'obbligo di cessare immediatamente l'attività fonte di disturbo.

Art. 24 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivi acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti; la durata del segnale non può, in alcun caso, superare i 15 (quindici) minuti primi complessivi.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'obbligo di far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 25 – Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore di 4 (quattro) appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 26 – Carovane di nomadi e zingari

1. Su tutto il territorio comunale, ivi comprese le aree private, è vietata la sosta di nomadi e campeggi abusivi di roulotte, caravans, campers e veicoli, comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, con lo scopo di campeggio o attendamento.

Sono escluse eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti, circhi e simili.

Chiunque viola quanto disposto al comma 1 del presente articolo sarà punito con una sanzione pecuniaria da € 250,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 250,00 in deroga a quanto previsto dall'art. 16 comma 1 della Legge 689/81 e sarà ordinato di cessare ogni attività campeggistica entro un massimo di 6 ore. In dispregio a detto ordine, si procederà alla contestazione della violazione di cui all'art. 650 del c.p.

Art. 27 – Grida e schiamazzi

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi, ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida nell'interno dei locali pubblici, che creino disturbo alla quiete pubblica.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'obbligo di cessare immediatamente il disturbo.

TITOLO IV – NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 28 – Uso di fiamma libera – Accensione di falò

1. È assolutamente vietato:
 - a) nei campi e nei boschi dare fuoco alle stoppie in periodi diversi da quelli consentiti dalla vigente normativa in materia, e ad una distanza inferiore ai 100 metri da case, edifici, siepi, piantagioni, mucchi di paglia, di fieno e simili, o da depositi di materiali infiammabili o combustibili.
 - b) dare fuoco alle stoppie od accendere comunque fuochi nelle vicinanze di linee ferroviarie senza adottare le cautele necessarie alla difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
 - c) accendere fuochi o bruciare sterpaglie all'interno di cortili privati, orti e giardini a distanza inferiore a 50 m dalle strade e dalle abitazioni; se il fuoco acceso nel rispetto nelle modalità di legge consentite, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. Nessun fuoco potrà in ogni caso essere abbandonato se non a braci completamente spente.
2. Su tutto il territorio comunale chiunque proceda all'accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele, utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materiale infiammabile, formando opportuni ripari per impedire dispersioni delle braci o di scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue in aree private è consentito, purché non arrechi molestia con fumi e vapori al vicinato.
4. Chi scopre un incendio è tenuto a darne immediato avviso all'autorità.
5. In caso di incendio nessuno può rifiutarsi di prestare quei servizi e soccorsi di cui fosse richiesto dalle competenti autorità.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'obbligo di cessare immediatamente l'attività vietata.

Art. 29 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'obbligo di cessare immediatamente l'attività vietata.

Art. 30 – Strumenti da taglio

1. È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio o di ferri acuminati non opportunamente smontati, o protetti alle estremità con opportuni ripari, allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
2. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine di esercizi commerciali falci e strumenti taglienti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'obbligo di cessare immediatamente l'attività vietata.

Art. 31 – Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

In caso di non ottemperanza a provvedimenti emessi dal Sindaco o dall'Ufficio Territorio ed Ambiente, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Chiunque violi le disposizioni del comma 2 del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 32 – Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve, comunque, segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'obbligo di ripristino dei luoghi.

Art. 33 – Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'obbligo della messa in sicurezza dei luoghi.

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 34 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute nel Regolamento Comunale sulla tutela degli animali e quanto previsto dal presente regolamento. Per i controlli qualora necessari il parere tecnico si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Art. 35 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00

Art. 36 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli organi di Polizia, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui al comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non arrecare disturbo alla quiete pubblica o privata.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00.

Art. 37 - Mantenimento dei cani

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di recuperare le deiezioni e depositarle negli appositi contenitori per la raccolta di rifiuti. In caso di richiesta formulata dagli operatori addetti al controllo, i conduttori devono, altresì, dimostrare di avere al seguito gli strumenti necessari al recupero delle deiezioni. Sono esentati dall'obbligo sopradescritto le persone non vedenti accompagnate dal proprio cane guida.
2. I cani tenuti all'interno di aree private confinanti con luoghi di pubblico passaggio, e da questi visibili (cortili, giardini, orti, ecc.) devono essere tenuti in modo da non molestare o arrecare danno ai passanti; in merito i proprietari e/o detentori dovranno adottare ogni precauzione affinché i cani non fuoriescano dalla proprietà e vaghino liberamente.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00.

TITOLO VI – CORTEI E MANIFESTAZIONI

Art. 38 – Cortei - Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni, religiose e non, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente coordinati con il Comando di Polizia Locale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 – Disposizioni transitorie

Le richieste di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici sono disciplinate dal Regolamento COSAP.

Art. 40 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di aver efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 41 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.